

ESENTE



NO 4783/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

04

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO

- Presidente -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES

- Consigliere -

Dott. FRANCESCA SPENA

- Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS

- Rel. Consigliere -

Oggetto

INVALIDITA'

Ud. 06/12/2018 - CC

R.G.N. 23308/2017

Rep.

4783

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23308-2017 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE;

[Signature]

- *ricorrente* -

contro

FABOZZO SALVATORE;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1021/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 03/04/2017;

HC 22/12

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

- che con sentenza del 3 aprile 2017, il Tribunale di Napoli Nord accoglieva la domanda proposta da Salvatore Fabozzo nei confronti dell'INPS, in sede di opposizione all'esito negativo dell'ATP proposta dal Fabozzo, riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e dichiarando il diritto del Fabozzo all'erogazione dell'assegno medesimo;
- che la decisione del Tribunale discende dall'aver questo ritenuto di dover aderire alle conclusioni della rinnovata CTU e di poter pronunciare la condanna al pagamento dei ratei relativi alla prestazione richiesta all'esito dell'esame della documentazione prodotta in ordine ai redditi;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Fabozzo non ha svolto alcuna attività difensiva;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO

- che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 13 l. n. 118/1971, 1, comma 35, l. n. 247/2007, 414 e 416 c.p.c. in relazione all'art. 445 bis c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver pronunciato la condanna dell'Istituto al pagamento dell'assegno di invalidità senza accertare i requisiti ulteriori rispetto a quello sanitario, accertato come sussistente, dato,

oltre che dal livello reddituale, dal mancato svolgimento di attività lavorativa;

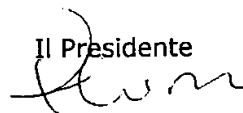
- che il primo motivo merita accoglimento, avendo in effetti la Corte territoriale valutato parzialmente il requisito reddituale mentre non si pronuncia per nulla sul mancato svolgimento di attività lavorativa;
- che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, nella persona di altro giudice, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, anche per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ad esso e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli Nord, nella persona di altro giudice.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2018

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

19 FEB. 2019



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

